



Regolamento dell'Accademia di Belle Arti di Venezia per l'espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. del 24 aprile 2024 n. 83

(approvato dal Consiglio Accademico con delibera n. 83 prot. 8440 del 12 settembre 2025 e dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 48 del 30 settembre 2025)

Art. 1 — Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento, emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* e dell'articolo 35-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami.

Art. 2 — Attivazione delle procedure di selezione

1. L'indizione delle procedure di selezione, distinte per settore artistico-disciplinare, con eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate, avviene mediante bando emanato con decreto del Direttore, previa deliberazione degli organi collegiali (Consiglio Accademico e Consiglio di Amministrazione) dell'Accademia di Belle Arti di Venezia nell'ambito delle rispettive competenze, con specificazione della natura a tempo pieno o a tempo definito della cattedra oggetto della procedura.

Art. 3 — Bando di selezione

1. Il bando di concorso, redatto tenendo conto dell'organico e delle esigenze dell'Istituzione, indica, in particolare:

- l'indizione del concorso per titoli ed esami;
- il numero dei posti per i quali il concorso è indetto;
- il settore artistico-disciplinare;
- i requisiti generali per l'ammissione alla procedura, in relazione alla specifica professionalità, o eventuali requisiti per la partecipazione riservata a coloro che sono in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 2 del D.P.R. del 24 aprile 2024 n. 83 ed eventuali successive modifiche e integrazioni;
- le modalità, anche telematiche, e i termini per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul Portale unico del reclutamento (InPA). Tale bando è, altresì, pubblicato sul sito dell'Istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15 del D.P.R. del 24 aprile 2024 n. 83 ed eventuali successive modifiche e integrazioni;
- le cause di irricevibilità delle domande e le cause di esclusione dal concorso;
- l'articolazione delle prove d'esame, nonché le materie, ed eventualmente gli argomenti, oggetto delle prove;



- la votazione minima necessaria per il superamento delle prove ed il conseguimento dell'idoneità;
- le percentuali di personali in servizio nell'Accademia appartenenti alle categorie riservatarie;
- gli eventuali titoli di merito valutabili e i criteri per la loro valutazione;
- il meccanismo di formazione della graduatoria finale, con l'indicazione dei titoli di preferenza valutabili a parità di punteggio;
- l'indicazione del termine entro il quale debbono essere posseduti i requisiti di ammissione, gli eventuali titoli di merito, nonché gli eventuali titoli di preferenza valutabili a parità di punteggio;
- le modalità di pubblicazione della graduatoria finale;
- gli adempimenti necessari ai fini dell'assunzione;
- le modalità di trattamento dei dati personali forniti dai candidati;
- le modalità di proposizione dei ricorsi avverso gli atti della procedura di concorso;
- la possibilità, nell'ambito della medesima procedura, di prevedere la copertura di più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare;
- l'informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- ogni altra informazione utile ai fini della specificità della selezione o richiesta da leggi o da regolamenti;
- salva diversa disposizione del bando i requisiti previsti per la partecipazione alla selezione ed i titoli utili devono essere posseduti sia alla data di presentazione delle domande sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Art. 4 — Comunicazione ai candidati

1. Ogni comunicazione ai candidati concernente la selezione, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, l'elenco dei candidati ammessi, il relativo punteggio e l'eventuale convocazione ad una prova successiva, è effettuata attraverso il Portale InPA, oltre che sul sito istituzionale dell'Accademia, in apposita sezione indicata nel bando.
2. La pubblicazione delle varie comunicazioni come sopra indicato, ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, sarà cura dei candidati prendere visione e presentarsi all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati, muniti di idoneo documento d'identità.

Art. 5 — Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia che ha bandito la procedura, ed è composta dal Direttore medesimo, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre Istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine. I docenti sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi proposta dal Consiglio Accademico, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da Istituzioni nel medesimo anno accademico.
2. Le dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore.
3. In caso di assenza di un commissario che si trova impedito a rassegnare le dimissioni, il Direttore con proprio decreto può provvedere alla sostituzione del componente, dopo aver accertato le ragioni gravi.



4. A tutti i componenti della commissione, si applica l'articolo 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 in merito alle incompatibilità.

Art. 6 — Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
2. Lo svolgimento delle selezioni prevede:
 - una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati;
 - una ulteriore prova pratica o di altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare;
 - attribuzione sino a un massimo di settantacinque punti alle prove di cui ai numeri 1 e 2.
3. Per la valutazione dei titoli artistici, culturali, professionali e di servizio, vengono attribuiti sino a un massimo di venticinque punti, anche con riferimento ai profili disciplinari richiamati nel bando.
4. È idoneo il candidato che ottiene un punteggio totale non inferiore a sessanta punti su cento, di cui almeno cinquanta sui settantacinque previsti nelle prove. La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo.
5. La commissione giudicatrice determina i criteri specifici di valutazione, in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 7 — Formazione della graduatoria di merito

1. Al termine delle procedure di reclutamento, verrà approvata una graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a cento. Al termine della procedura è altresì approvato l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto, l'Istituzione può procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei. Tale elenco non può essere utilizzato da Istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata.

Art. 8 — Approvazione della graduatoria finale

1. Il Direttore, con decreto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, provvede all'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo indeterminato relativo al settore artistico-disciplinare oggetto della procedura, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di irregolarità, il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.
2. La validità della graduatoria è biennale, e decorre dalla data di approvazione della stessa.

Art. 9 — Rapporto di lavoro

1. I soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali di cui al presente Regolamento, devono permanere nella sede dell'Istituzione che ha bandito la procedura per un periodo non inferiore a cinque anni.



Art. 10 — Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'articolo 8 del D.P.R. del 24 aprile 2024 n. 83.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ed è pubblicato sul sito istituzionale dall'Accademia di belle arti di Venezia